Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° — Roma - Sabato, 5 agosto 1933 - Anno XI — Numero 181

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonament. in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale " veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

Telefoni-Centralino: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

Telefoni-Centralino: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 giugno 1933, n. 946.

Conversione in legge del R. decreto-legge 2 marzo 1933, numero 280, concernente la ulteriore proroga del R. decreto-legge 26 febbraio 1924, n. 346, riguardante agevolezze fiscali in favore dell'industria estrattiva carbonifera dell'Istria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 2 marzo 1933, numero 280, concernente la ulteriore proroga del R. decreto-legge 26 febbraio 1924, n. 346, riguardante agevolezze fiscali in favore dell'industria estrattiva carbonifera dell'Istria.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 22 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.

LEGGE 6 luglio 1933, n. 947.

Conferimento al Governo del Re di speciali poteri per la emanazione del nuovo testo unico delle leggi sanitarie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato, sentito il Consiglio di Stato, a coordinare e riunire in testo unico le disposizioni di legge emanate in materia sanitaria, con facoltà di modificarle e di integrarle, anche in relazione al nuovo ordinamento amministrativo delle Provincie e dei Comuni ed alle disposizioni del nuovo Codice penale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 6 luglio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 29 giugno 1933, n. 948.

Estensione del periodo di proroga delle gestioni di cassa ai bilanci coloniali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 9 dicembre 1928, n. 2783, che modifica alcune disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, approvata con Nostro decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
Visto che con la indicata legge 9 dicembre 1928, n. 2783, è stato, fra gli altri, modificato l'art. 30 della contabilità generale anzidetta, nel senso di prorogare al 31 luglio di ogni anno la chiusura dell'esercizio finanziario, nei riguardi della gestione di cassa;
Ritenuta la urgente necessità di estendere ai bilanci coloniali la citata disposizione di proroga, con decorrenza dalla chiusura dell'esercizio finanziario 1932-33;
Vista la legge 24 maggio 1903, n. 205, sull'ordinamento della Colonia Eritrea;
Vista la legge 5 aprile 1908 sull'ordinamento della Somalia;
Vista la legge organica 26 giugno 1927, n. 1013, per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica;
Visto il R. decreto 26 giugno 1925, n. 1271, che approva l'ordinamento per la gestione amministrativa contabile per le Colonie;
Visto il decreto Ministeriale 28 luglio 1928, n. 622, col quale in applicazione del R. decreto 28 giugno 1928, n. 1646, fu approvato uno speciale ordinamento per la gestione amministrativa contabile dell'Eritrea e della Somalia;
Visto il R. decreto 1° dicembre 1930, n. 1812, che apporta varianti agli ordinamenti predetti;
Udito il Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Le disposizioni dell'art. 30 della contabilità generale dello Stato, modificato dalla legge 9 dicembre 1928, n. 2783, vengono estese alle Colonie, a decorrere dalla chiusura dell'esercizio finanziario 1932-33.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 334, foglio 131. — MANCINI.

REGIO DECRETO 13 luglio 1933, n. 949.

Riconoscimento, agli effetti civili, del decreto 1° settembre 1932 del Vescovo di Rimini, relativo alla erezione di un beneficio coadiutorale nella Chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo, in Morciano di Romagna.

N. 949. R. decreto 13 luglio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto 1° settembre 1932 del Vescovo di Rimini, relativo alla erezione nella Chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo in Morciano di Romagna e precisamente nell'altare della B. V. della Misericordia, di un beneficio coadiutorale sotto quest'ultimo titolo e con la dotazione nel decreto stesso specificata.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 16 maggio 1933.

Autorizzazione all'Opera nazionale Dopolavoro ad accettare la donazione di alcuni immobili, disposta dal comune di Chieti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 1° maggio 1925, n. 582, con il quale venne costituita l'Opera nazionale Dopolavoro, ed i Regi decreti 11 novembre 1926, n. 1936, e 7 aprile 1927, n. 516, con i quali vennero emanate le norme modificatrici delle precedenti circa gli scopi, il patrimonio e gli organi dell'Opera;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1925, n. 2392, con il quale venne approvato lo statuto dell'Opera nazionale Dopolavoro;

Visto il R. decreto 27 settembre 1929, n. 1663, che attribuisce al Ministero delle corporazioni alcuni servizi già di competenza del Ministero dell'economia nazionale;

Vista la domanda con la quale l'Opera nazionale Dopolavoro chiede di essere autorizzata ad accettare la donazione disposta in suo favore dal comune di Chieti con atto del segretario capo di quel Comune, cav. uff. Francesco Mangiacasale, in data 16 ottobre 1931-IX;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'Opera nazionale Dopolavoro è autorizzata ad accettare la donazione disposta in suo favore dal comune di Chieti con deliberazione del podestà di quel Comune in data 27 agosto 1931-IX, approvata con atto del Comune stesso del 16 ottobre 1931-IX, rep. 435, ratificato dalla competente Prefettura in data 26 gennaio 1932-X, n. 24762, dei locali già adibiti a bagni pubblici e del giardino ad essi adiacente, da destinarsi alla costruzione della propria sede.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1933 - Anno XI
Registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 398.

(5362).

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1933.

Approvazione delle norme contabili ed amministrative da osservare nella gestione del « Bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale ».

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 7, lettera *e*), del R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito nella legge 3 marzo 1932, n. 269, contenente norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli Uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi;

Sentito il Comitato amministrativo per il bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale;

Decreta:

Articolo unico.

Sono approvate le annesse norme contabili ed amministrative da osservare nella gestione del « Bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale ».

Tali norme andranno in vigore dal 1° luglio 1933.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 18 maggio 1933 - Anno XI

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

p. *Il Ministro per le finanze:*
PUPPINI.

Norme contabili ed amministrative da osservare nella gestione del « Bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale ».

NORMA GENERALE.

Art. 1.

Il Bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale costituisce una gestione speciale autonoma alla dipendenza del Ministro per le comunicazioni, che lo amministra a mezzo del Comitato amministrativo, di cui all'art. 6 del R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito in legge il 3 marzo 1932 col n. 269.

Il Ministro per le comunicazioni predispone il bilancio di previsione delle entrate e delle spese, vigila sull'andamento delle entrate, impegna, liquida le spese e ne ordina il pagamento, e rende il conto consuntivo della gestione.

ADUNANZE DEL COMITATO AMMINISTRATIVO.

Art. 2.

Per la validità delle adunanze del Comitato amministrativo del Bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale è necessaria la presenza di almeno quattro membri, compreso il presidente, e, per la validità delle deliberazioni, la maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti. A parità di voti prevale quello del presidente.

I verbali delle riunioni del Comitato amministrativo sono sottoscritti dal presidente e dal segretario e custoditi da quest'ultimo.

ENTRATE.

Art. 3.

Le quietanze rilasciate dalla sezione di Tesoreria provinciale di Roma per l'accreditamento al conto corrente speciale delle somme relative ai mandati emessi a carico dell'apposito capitolo, di cui all'art. 5 del citato decreto-legge n. 1277, sono inviate dalla Direzione generale della marina mercantile alla Ragioneria centrale per essere allegate al rendiconto consuntivo.

SPESE.

Art. 4.

Tutti gli atti con i quali si approvano contratti e si autorizzano spese, e in generale tutti quelli dai quali derivi l'obbligo di pagare somme a carico del Bilancio speciale, debbono essere comunicati alla Ragioneria centrale, ai sensi e per gli effetti del disposto degli articoli 50, 51 e 52 del R. decreto 18 novembre 1932, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Gli ordinativi di pagamento sono trasmessi alla Ragioneria centrale con i documenti giustificativi, per le verifiche e gli accertamenti, di cui all'art. 289 del regolamento 23 maggio 1924, n. 827, sulla contabilità generale dello Stato.

Sono applicabili agli atti di impegno di spesa ed ai titoli di pagamento a carico del Bilancio speciale le disposizioni dell'art. 64 del citato R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

La Ragioneria centrale, riconosciuta la regolarità del pagamento, prende nota del relativo ordinativo nelle proprie scritture, vi appone il visto e lo rimette alla sezione di Tesoreria provinciale di Roma per il pagamento, trattenendo presso di sè i documenti giustificativi della spesa che dovranno essere poi, in sede di rendiconto consuntivo, allegati agli ordinativi estinti.

La trasmissione degli ordinativi di pagamento viene effettuata mediante elenchi in doppio, nei quali gli ordinativi sono menzionati secondo il numero progressivo assegnato ad ogni operazione nei riguardi del conto corrente speciale con la Tesoreria, con la indicazione del nome del percipiente e dell'importo di ciascun ordinativo.

Su ogni elenco vengono inoltre segnati l'ammontare complessivo degli ordinativi ed il numero di essi.

Un esemplare di ciascun elenco viene restituito dalla Tesoreria a titolo di ricevuta.

Art. 5.

La sezione di Tesoreria provinciale di Roma restituisce mensilmente alla Direzione generale della marina mercantile gli ordinativi estinti, accompagnandoli con gli elenchi dimostrativi, in doppio, della situazione di cassa.

Tali elenchi, con gli ordinativi estinti a corredo, sono inviati alla Ragioneria centrale per le operazioni di sua competenza e per la parificazione dei pagamenti. La Ragioneria centrale restituisce alla sezione di Tesoreria provinciale uno dei detti elenchi con la dichiarazione di benestare.

Gli ordinativi estinti sono poi uniti dalla Ragioneria centrale ai documenti che giustificano la relativa spesa.

Art. 6.

Per dare notizia ai creditori della emissione degli ordinativi la Direzione generale della marina mercantile unisce agli ordinativi stessi appositi avvisi, muniti delle necessarie indicazioni.

Art. 7.

Entro il 5 agosto successivo alla scadenza dell'esercizio finanziario la sezione di Tesoreria provinciale di Roma comunica alla Ragioneria centrale della marina mercantile, mediante apposito modello 100-T in duplice esemplare, gli estremi degli ordinativi afferenti all'esercizio scaduto e rimasti inestinti.

La Ragioneria centrale segna sui detti modelli 100-T i capitoli, ai quali gli ordinativi dovranno essere imputati nel nuovo esercizio ed i numeri loro assegnati, e invia il modello stesso alla sezione di Tesoreria provinciale di Roma.

Gli ordinativi rimasti insoluti alla chiusura dell'esercizio finanzario successivo a quello di emissione dovranno essere, entro il 5 agosto, restituiti, per l'annullamento, dalla sezione di Tesoreria provinciale alla Ragioneria centrale della marina mercantile con note mod. 100-T in due esemplari, di cui uno da restituire, con dichiarazione di ricevuta, alla sezione stessa.

BILANCIO DI PREVISIONE.

Art. 8.

Entro il mese di settembre di ciascun anno la Direzione generale della marina mercantile, sulla scorta degli elementi propri e di quelli forniti dai singoli Uffici del lavoro portuale, formula le proposte per la gestione finanziaria dell'esercizio successivo.

Le proposte stesse sono poi comunicate alla Ragioneria centrale che, in base ad esse, compila il progetto dello stato di previsione della entrata e della spesa. Tale progetto, esaminato dal Comitato amministrativo secondo il disposto della lettera *a)* dell'art. 7 del citato decreto-legge n. 1277, viene poi presentato al Ministro per le comunicazioni ed approvato nel modo stabilito dalle vigenti disposizioni.

Art. 9.

Formano materia dello stato di previsione le entrate e le spese di competenza dell'esercizio, e cioè le entrate che si prevede potranno essere accertate, e le spese che l'Amministrazione è autorizzata ad effettuare nel corso dello esercizio

RENDICONTO CONSUNTIVO.

Art. 10.

Ad esercizio scaduto la Ragioneria centrale, sulla scorta degli elementi propri e di quelli ad essa forniti dalla Direzione generale della marina mercantile, compila il rendiconto consuntivo e lo trasmette alla predetta Direzione generale.

Il rendiconto stesso viene poi sottoposto all'esame del Comitato amministrativo e, dopo essere stato approvato dai Ministri per le comunicazioni e per le finanze, viene trasmesso, entro il mese di ottobre, alla Corte dei conti con la relazione illustrativa, di cui alla lettera *f*) dell'art. 7 del citato decreto-legge n. 1277.

Il rendiconto consuntivo si compone di due parti: il rendiconto della gestione finanziaria propriamente detta e la situazione finanziaria-patrimoniale.

La prima parte dimostra, capitolo per capitolo, le entrate accertate e le spese impegnate, le riscossioni ed i pagamenti del periodo cui il rendiconto si riferisce.

La seconda parte dimostra la consistenza patrimoniale al principio dell'esercizio, le variazioni avvenute durante la gestione e la consistenza alla fine dell'esercizio.

Il rendiconto consuntivo deve avere a corredo, oltre alla relazione di cui sopra:

1° i documenti giustificativi dell'entrata e della spesa;

2° una situazione di cassa, che dimostri il saldo iniziale, al principio dell'esercizio, del conto corrente aperto presso la Tesoreria, le operazioni di addebitamento e di accreditamento compiute nel corso dell'esercizio ed il saldo finale.

CONTRATTI.

Art. 11.

I contratti stipulati nell'interesse dei servizi inerenti all'ordinamento del lavoro portuale sono approvati con decreto del Ministro per la comunicazioni e resi esecutori qualunque sia l'ammontare della spesa, dopo la registrazione dei decreti stessi presso la Ragioneria centrale.

Nella stipulazione e nella esecuzione dei suddetti contratti si osservano, in quanto applicabili e in quanto non sia diversamente stabilito dal citato decreto-legge n. 1277 e dalle presenti norme, le disposizioni contenute nella legge e nel regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

ANTICIPAZIONI DI FONDI
PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEL LAVORO PORTUALE.

Art. 12.

Le anticipazioni di fondi ai direttori degli Uffici del lavoro portuale devono essere commisurate ai bisogni di un periodo non eccedente il trimestre.

Con le suddette anticipazioni di fondi, e dentro il limite delle stesse, i direttori degli Uffici del lavoro portuale provvedono a pagare:

a) le spese concernenti l'illuminazione, il riscaldamento, l'acqua potabile, i canoni telefonici e le conversazioni interurbane, le spese telegrafiche e le spese di ufficio;

b) le retribuzioni del personale addetto agli Uffici del lavoro portuale.

Al pagamento di tutte le altre spese provvede direttamente il Ministero (Direzione generale della marina mercantile) con ordinativi intestati ai creditori.

Art. 13.

Agli effetti della disposizione contenuta nell'ultima parte della lettera *a*) dell'articolo precedente s'intendono spese di ufficio soltanto le spese postali per la corrispondenza che non viene spedita in franchigia, quelle che riguardano acquisto di cancelleria, quelle per la manutenzione ordinaria delle macchine da scrivere, per la pulizia dei locali, per la rilegatura delle pubblicazioni ufficiali, e, infine, quelle di trasporto personale per ragioni di servizio, nel luogo di residenza.

Per le spese, di cui al precedente comma, il Ministero (Direzione generale della marina mercantile) stabilisce annualmente la somma assegnata a ciascun Ufficio del lavoro portuale. Esse dovranno essere contenute nei predetti limiti di assegnazione e verranno effettuate mediante prelevamenti dai fondi anticipati ai sensi della lettera *a*) dell'art. 12.

A giustificazione delle spese di ufficio suddette, i direttori degli Uffici del lavoro portuale allegheranno al rendiconto delle spese, di cui alla lettera *a*) dell'art. 12, una dichiarazione di ricevuta della quota trimestrale impiegata sull'assegno annuale fatto dal Ministero per spese di ufficio a norma del comma precedente.

Art. 14.

Il segretario del Comitato amministrativo è fornito di fondi per provvedere alle spese di ufficio, menzionate all'articolo 13, concernenti i servizi relativi all'ordinamento del lavoro portuale presso l'Amministrazione centrale della marina mercantile.

Art. 15.

Sia il segretario del Comitato amministrativo che i predetti direttori debbono tenere una contabilità interna, debitamente documentata, delle spese di ufficio fatte per poterla presentare in caso di ispezione e per consegnarla ai successori, insieme con i residui dei fondi, in caso di cessazione dalla carica.

Al termine di ogni esercizio finanziario anche le somme eventualmente avanzate sull'assegno per le spese di ufficio dovranno essere versate alle dogane che le faranno affluire all'Erario a mente dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 1277.

Art. 16.

I direttori degli Uffici del lavoro portuale e il segretario del Comitato amministrativo sono responsabili delle somme ricevute in anticipazione, le quali non possono essere impiegate in uso diverso da quello per cui furono destinate.

Le somme ricevute in anticipazione devono essere depositate in conto corrente postale o, quando ciò non sia possibile, su libretto a risparmio postale. In ambedue i casi i depositi saranno intestati al direttore dell'Ufficio del lavoro portuale o al segretario del Comitato amministrativo. Da tali depositi i direttori degli Uffici del lavoro portuale e il segretario del Comitato amministrativo prelevano le somme occorrenti per effettuare i pagamenti.

Gli interessi non costituiscono disponibilità ai fini dei pagamenti, ma devono essere versati alle dogane col procedimento di cui al secondo comma dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 1277.

SCRITTURE CONTABILI DEGLI UFFICI DEL LAVORO PORTUALE.

Art. 17.

I direttori degli Uffici del lavoro portuale tengono un registro di cassa, dove annotano le anticipazioni ricevute e le somme erogate.

Tali annotazioni devono essere fatte cronologicamente ed indicare:

a) la data ed il numero d'ordine progressivo dell'operazione;

b) il capitolo al quale l'operazione si riferisce;

c) l'oggetto e l'importo dell'operazione;

d) il riferimento alla pagina del partitario per capitoli.

I predetti direttori tengono, inoltre, un partitario, diviso per capitoli, nel quale le singole operazioni, già allibrate nel registro di cassa, devono essere annotate distintamente per ciascun capitolo, cui si riferiscono, con l'indicazione del corrispondente numero d'ordine del registro di cassa. Nella registrazione delle operazioni che hanno dato luogo a ritenute erariali o per tassa di bollo per quietanza, essi devono tenere in evidenza tali ritenute sia per conservare accantonata la somma che dovrà essere versata per questo titolo all'Erario, sia per determinare l'ammontare dei versamenti che devono essere effettuati alla fine di ogni trimestre.

Tanto il registro di cassa, quanto il partitario vengono chiusi alla fine di ogni trimestre, e il direttore dell'Ufficio del lavoro portuale vi appone la sua firma.

Alla fine di ciascun trimestre sarà fatto il bilancio di verificazione per accertare l'esattezza delle registrazioni effettuate durante il trimestre stesso.

Art. 18.

Il registro di cassa e il partitario, prima di essere posti in uso, devono essere numerati e firmati, pagina per pagina, dal comandante del Compartimento marittimo.

Nella prima pagina di ciascuno di tali registri deve essere dichiarato il numero dei fogli numerati e firmati.

Nei suddetti libri non possono essere fatte abrasioni e, qualora sia necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole o cifre cancellate siano tuttavia leggibili, ed essere convalidate dalla firma del direttore dell'Ufficio del lavoro portuale.

Documenti di spesa.

Art. 19.

Nei casi in cui sia stato necessario richiedere la preventiva autorizzazione ministeriale per la spesa, i direttori degli Uffici del lavoro portuale annotano sui relativi documenti gli estremi dell'autorizzazione stessa.

Art. 20.

I direttori degli Uffici del lavoro portuale rendono i conti delle somme ricevute in anticipazione non più tardi del giorno 10 del mese successivo alla scadenza del trimestre.

I rendiconti sono trasmessi al Ministero (Direzione generale della marina mercantile) che, dopo aver eseguito i riscontri di sua competenza, li rimette alla Ragioneria centrale per la revisione che le è demandata, per la parificazione e per l'invio, a suo tempo, alla Corte dei conti a corredo del rendiconto consuntivo.

Passaggi di fondi.

Art. 21.

Il Ministero può disporre, quando occorra, passaggi di fondi tra i vari Uffici del lavoro portuale, informandone contemporaneamente la Ragioneria centrale per le attribuzioni di competenza della Ragioneria stessa.

L'Ufficio che riceve la somma, avverte la Ragioneria centrale che il disposto movimento di fondi è stato effettuato e contemporaneamente rilascia all'Ufficio cedente dichiarazione di ricevuta, la quale dovrà essere unita al rendiconto dell'Ufficio stesso, che nei rendiconti delle anticipazioni ricevute segnerà in diminuzione la somma ceduta.

Chiusura dell'esercizio finanziario.

Art. 22.

Chiusa al 31 luglio la gestione dell'esercizio finanziario scaduto il 30 giugno, i direttori degli Uffici del lavoro portuale comunicano al Ministero (Direzione generale della marina mercantile) l'ammontare delle somme sopravanzate sui fondi anticipati sui vari capitoli.

Tali sopravanzi, previa autorizzazione ministeriale, devono essere versati alle dogane che li faranno affluire all'Erario a mente dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 1277.

Cambiamento del titolare dell'Ufficio del lavoro portuale.

Art. 23.

Nel caso di cambiamento del titolare dell'Ufficio del lavoro portuale, questi consegna al suo successore le disponibilità di cassa e le relative contabilità mediante apposito verbale da redigersi in quattro esemplari destinati a ciascuno degli interessati, al Ministero (Direzione generale della marina mercantile) ed all'archivio dell'Ufficio. Il registro di cassa e il partitario vengono, in tale occasione, chiusi e firmati.

Nel caso, invece, di assenza che importi temporanea sostituzione del titolare dell'Ufficio del lavoro portuale, questi consegna all'ufficiale incaricato di sostituirlo i fondi disponibili, previa chiusura e firma del registro di cassa da parte dei due ufficiali e redazione di apposito verbale in triplice esemplare, due dei quali per i detti ufficiali ed uno da essere conservato nell'archivio dell'Ufficio.

Inventari.

Art. 24.

I direttori degli Uffici del lavoro portuale sono consegnatari dei mobili, attrezzi, arredi, pubblicazioni, ecc., in dotazione degli Uffici stessi, acquistati con i fondi del Bilancio speciale.

I mobili e gli altri oggetti, di cui al comma precedente, devono essere descritti in appositi inventari firmati dal direttore dell'Ufficio e vistati dal comandante del Compartimento marittimo.

Gli inventari devono essere redatti in triplice esemplare e autenticat' dal direttore capo della Ragioneria centrale. Uno di questi esemplari è conservato presso l'Ufficio del lavoro portuale a cura del titolare, un altro presso il Ministero (Direzione generale della marina mercantile) e il terzo presso la Ragioneria centrale.

Art. 25.

Nel caso di cambiamento del titolare dell'Ufficio del lavoro portuale l'ufficiale cedente consegna a quello che subentra nella carica, i mobili, gli arredi e gli altri oggetti in dotazione dell'Ufficio mediante ricognizione sulla scorta dell'inventario.

Dell'operazione eseguita si redige apposito verbale, in quattro esemplari, per l'ufficiale cedente, per l'Ufficio del lavoro portuale, per il Ministero (Direzione generale della marina mercantile) e per la Ragioneria centrale.

Art. 26.

Non possono essere introdotte variazioni in diminuzione negli inventari se non in seguito ad autorizzazione del Ministero (Direzione generale della marina mercantile).

Le variazioni in aumento e quelle in diminuzione, che sono state autorizzate, vengono comunicate al Ministero me-

diante dichiarazione di inscrizione in triplice esemplare e di cancellazione in duplice esemplare. Un esemplare di tali dichiarazioni viene trasmesso alla Ragioneria centrale.

Le dichiarazioni di cancellazione relative ad oggetti fuori uso devono essere corredate da verbale di distruzione, se si tratta di oggetti di nessun valore commerciale o non suscettibili di alcuna riparazione, o da verbale di vendita, se si tratta di oggetti alienabili. In quest'ultimo caso, alla dichiarazione di cancellazione deve essere altresì allegata una dichiarazione con la quale il direttore dell'Ufficio del lavoro portuale attesti che la somma ricavata dalla vendita è stata versata alla dogana per la imputazione allo speciale capitolo del bilancio dell'entrata di cui all'art. 1 del citato decreto-legge n. 1277.

Entro il mese di luglio di ciascun anno il direttore dell'Ufficio del lavoro portuale redige un prospetto, in doppio, delle variazioni introdotte nell'inventario; prospetto che, vistato dal comandante del Compartimento marittimo, viene trasmesso al Ministero (Direzione generale della marina mercantile).

Questo ne trattiene un esemplare e comunica l'altro alla Ragioneria centrale per la parificazione con le risultanze delle sue scritture.

Art. 27.

Le norme, di cui agli articoli 24, 25 e 26, sono applicabili agli Uffici circondariali e locali marittimi e alle Delegazioni di spiaggia che fossero eventualmente dotati di mobili, arredi ed altri oggetti acquistati con i fondi del Bilancio speciale.

VERIFICHE DI CASSA.

Art. 28.

I comandanti di Compartimento marittimo che hanno alla loro dipendenza Uffici del lavoro portuale verificano, almeno una volta ogni semestre, la contabilità degli Uffici stessi, chiudendo il registro di cassa e il partitario ed accertando l'effettiva esistenza dei fondi secondo le emergenze delle scritture.

Per gli Uffici del lavoro portuale, che non abbiano sede nel capoluogo del Compartimento marittimo, tali verifiche sono normalmente eseguite in occasione di eventuali sopraluoghi.

Delle verifiche compiute viene redatto apposito verbale, un esemplare del quale deve essere trasmesso al Ministero (Direzione generale della marina mercantile).

Roma, addì 18 maggio 1933 - Anno XI

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

p. *Il Ministro per le finanze*: PUPPINI.

(5349)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1933.
Vendita delle sigarette « Macedonia » e « Sport » a prezzo ridotto.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 29 dicembre 1932-XI, n. 1805;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Nei giorni 5 e 6 agosto 1933-XI nelle località sotto indicate è autorizzata la vendita al prezzo ridotto di L. 1,50 per bustine da 10 pezzi dei seguenti tipi di sigarette:

a) « Macedonia », in tutti i Comuni capoluogo di provincia, esclusi quelli indicati alla successiva lettera *b*), e nelle stazioni di cura, soggiorno e turismo che saranno stabilite dall'Amministrazione dei monopoli di Stato;

b) « Sport », nei comuni di Trento, Bolzano, Udine, Trieste, Gorizia, Fiume e Pola.

La vendita a prezzo ridotto dei due tipi di prodotto sarà effettuata a mezzo delle rivendite dei generi di monopolio.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 25 luglio 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro*: PUPPINI.

(5363).

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 50-889 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale:

Decreta:

Il cognome del sig. Mavric Francesco fu Mattia e della fu Mlakar Anna, nato a Circhina il 12 settembre 1886 e residente a Circhina, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mauri ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Circhina, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 3 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(1565)

N. 50-890 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Mavric Giovanni di Giacomo e di Kokosar Lucia, nato a Circhina il 26 ottobre 1896 e residente a Circhina, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mauri »;

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Circhina, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 3 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(1566)

N. 50-891 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Mavri Maria in Respet di Giovanni e di Oded Teresa, nata a Circhina il 13 novembre 1890 e residente a Circhina, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mauri »;

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Circhina, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 3 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(1567)

N. 50-892 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Mavri Giuliana in Golob fu Francesco e di Krivec Geltrude, nata a Circhina il 25 maggio 1899 e residente a Circhina, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mauri ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Circhina, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 3 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(1568)

N. 50-893 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale:

Decreta:

Il cognome della sig.ra Mavri Maria nata Hadalin fu Giuseppe e di Stucin Marianna, nata a Circhina il 2 agosto 1895 e residente a Poce, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mauri ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Circhina, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 2 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(1569)

N. 448 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Giacaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Giacaz Antonio figlio del fu Antonio e della fu Luigia Micolich, nato a Stridone (Portole) il 16 settembre 1858 e abitante a Stridone, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Giacca ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Storzai Antonia fu Antonio e fu Maria Giugovaz nata a Sterna (Grisi-

gnana) il 23 marzo 1862 ed ai figli, nati a Stridone: Antonio, il 3 giugno 1888 e Damiano il 27 settembre 1891 nonchè alla nuora Albina Toncich fu Giovanni e di Zugan Maddalena moglie di Giacaz Damiano nato a Stridone il 28 febbraio 1902 ed ai nipoti figli di Damiano Giacaz e di Albina Toncich nati a Stridone: Romano, il 9 agosto 1922; Giovanni, il 27 dicembre 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 7 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2453)

N. 446 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Giacaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Giacaz Giovanni figlio del fu Antonio e di Cramastetter Caterina, nato a Stridone (Portole) il 30 gennaio 1892 e abitante a Stridone, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Giacca ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Giacaz Angela di Antonio e di Bencich Antonia, nata a Stridone il 18 novembre 1899, ed alle figlie, nate a Stridone: Gina, l'11 febbraio 1925; Letizia, il 28 febbraio 1928; nonchè alla madre Cramastetter Caterina fu Matteo e fu Maria Visintin ved. Antonio Giacaz, nata a Stridone il 3 maggio 1856.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 7 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2454)

N. 444 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Giacaz » (Jakac) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Giacaz (Jakac) Giuseppe figlio di Matteo e di Antonia Crast, nato a Stridone (Portole) il 20 luglio 1894 e abitante a Stridone, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Giacca ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Stipancich Antonia fu Pietro e di Maria Fachin nata a Portole il 23 aprile 1902 ed ai figli, nati a Portole: Maria, il 13 dicembre 1921; Antonio, il 13 giugno 1926; Vittorio, il 24 agosto 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 7 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2456)

N. 447 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Giacaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Giacaz Antonio figlio del fu Antonio e di Caterina Cramastetter, nato a Stridone (Portole) il 14 aprile 1883 e abitante a Stridone, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Giacca ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Vivoda Giovanna di Giacomo e di Bartolich Antonia nata a Stridone il 20 gennaio 1884 ed ai figli nati a Stridone: Romano, il 11 settembre 1914; Angelo, il 19 dicembre 1918; Beatrice, il 1° febbraio 1921.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 7 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2457)

N. 442 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Giacaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Giacaz Giovanni figlio del fu Matteo e della fu Domenica Blaschich, nato a Gradigne (Portole) il 22 aprile 1884 e abitante a Gradigne, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Giacca ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli, nati a Gradigne dall'or defunta Antonia Rabach: Alberto, il 16 marzo 1910; Giorgio, il 30 settembre 1913; Virginia, 15 gennaio 1915; Francesco, il 25 luglio 1917.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 7 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2458)

N. 441 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Giacaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Giacaz Biagio figlio del fu Matteo e di Blascovich Domenica, nato a Portole il 7 febbraio 1896 e abitante a Portole, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Giacca ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie German Antonia di Antonio e di Sirotich Margherita, nata a Sovignacco di Pinguento il 5 marzo 1897 ed ai figli, nati a Portole: Mario, il 9 giugno 1921; Giuseppe, il 29 gennaio 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 7 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2459)

N. 445 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Giacaz » (Jakac) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Giacaz (Jakaz) Antonio figlio del fu Matteo e della fu Maria Cmet (Kmet), nato a Stridone (Portole) il 6 agosto 1873 e abitante a Stridone, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Giacca ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla cognata Zugan Anna di Andrea e di Antonia Ratossa ved. di Giovanni Giacaz nata a Stridone il 23 ottobre 1887 ed ai nipoti, figli del fu Giacaz Giovanni e di Anna Zugan, nati a Stridone: Michele, il 6 novembre 1912; Maria, l'11 luglio 1914.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 7 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2460)

N. 301 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Giadrossich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Giadrossich Zenaide ved. di Giovanni figlia del fu Giovanni Petrina e della fu Maria Gladulich, nata a Lussingrande il 28 febbraio 1848 e abitante a Lussingrande, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Giadrossi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2461)

N. 302 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Giadrossich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Giadrossich Giovanni figlio del fu Giovanni e della fu Maria Budinich, nato a S. Pietro dei Nembi (Lussingrande) il 14 dicembre 1888 e abitante a San Pietro dei Nembi (Lussingrande, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Giadrossi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Margherita Lettich di Martino e di Maria Budinich, nata a San Pietro dei Nembi il 15 gennaio 1895.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2462)

N. 303 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Giadrossich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Giadrossich Edoardo, figlio del fu Paolo e di Antonia Budinich, nato a S. Pietro dei Nembi (Lussingrande) il 27 aprile 1889 e abitante a S. Pietro dei Nembi, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Giadrossi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Caterina Budinich di Antonio e fu Orsola Sinicich, nata a S. Pietro dei Nembi il 12 gennaio 1892, ed ai figli nati a S. Pietro dei Nembi, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma bre 1919; Paolo, il 26 settembre 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2463)

N. 304 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Giadrossich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Giadrossich Giovanni figlio del fu Paolo e di Antonia Budinich, nato a S. Pietro dei Nembi (Lussingrande) il 23 novembre 1876 e abitante a San Pietro dei Nembi, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Giadrossi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Budinich di Marco e di Maria Budinich, nata a S. Pietro dei Nembi il 21 giugno 1883, ed ai figli nati a S. Pietro dei Nembi: Giovanni, il 22 ottobre 1907; Maria, il 28 luglio 1909; Nicoletta, il 22 gennaio 1911.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2464)

N. 299 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Giacofcich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome del sig. Giacofcich Andrea figlio del fu Pietro e della fu Luigia Ragusin, nato a Lussingrande il 25 luglio 1867 e abitante a Lussingrande, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Giacopi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Elena Giacomazzi fu Filippo e fu Margherita Bussanich, nata a Lussingrande il 12 novembre 1869, ed ai figli nati a Lussingrande: Carlo, l'8 luglio 1896; Giovanni, il 2 agosto 1903; Antonio, il 9 ottobre 1907.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2465)

N. 253 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che i cognomi « Giurgiovich » e « Smillovich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Giurgiovich Caterina vedova di Giovanni, figlia del fu Giovanni Smillovich e della fu Maria Braico, nata a Momiano (Buie) il 17 dicembre 1853 e abitante a Momiano (Buie), sono restituiti, a tutti gli effetti di legge nella forma italiana di « Giorgi » e « Millo » (Giorgi vedova Caterina nata Millo).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Giorgi » anche al figlio Antonio, nato a Momiano il 24 giugno 1889; alla nuora Teresa Braico di Giacomo e di Lucia Perossa, nata a Momiano il 28 agosto 1899; ed ai nipoti, figli di Antonio Giurgiovich e di Teresa Braico, nati a Momiano: Antonio, il 26 novembre 1920; Pietro, il 22 novembre 1921; Antonia, il 1° gennaio 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2466)

N. 384 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto:
Ritenuto che il cognome « Glavan » e « Pissarich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Glavan Maria ved. di Giovanni, figlia del fu Domenico Pisarich e della fu Domenica Vidinich, nata a Caisole (Cherso) il 25 febbraio 1865 e abitante a Cherso, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Galvani » e « Pissari ». (Galvani vedova Maria nata Pissari).

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2467)

N. 385 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che i cognomi « Gasparinich » e « Iedreicich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Gasparinich Maria ved. di Giuseppe, figlia del fu Giovanni Iadreicich e della fu Domenica Burburan, nata a Cherso il 2 febbraio 1875 e abitante a

Cherso, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gasparini » e « Giadressi » (Gasparini vedova Maria nata Giadressi).

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2468)

N. 305 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che i cognomi « Lechich » e « Sigovich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della sig.ra Lechich Maria ved. di Antonio figlia del fu Antonio Sigovich e della fu Caterina Cremenich, nata a Neresine il 10 novembre 1884, e abitante a Neresine, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lechi » e « Sigoni » (Lechi ved. Maria nata Sigoni).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Lechi » anche ai figli nati a Neresine: Antonio, il 24 novembre 1903; Domenico, il 9 gennaio 1905; Efrem, il 4 settembre 1912; Doroteo, il 1° novembre 1914.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 febbraio 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(2496)

N. 306 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Lechich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Lechich Massimiliano figlio di Giovanni e della fu Caterina Socolich, nato a Neresine il 27 novembre 1887, e abitante a Neresine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lechi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Linardich di Francesco e di Domenica Pinesich, nata a San Martino di Cherso il 29 ottobre 1891.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 febbraio 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(2497)

N. 307 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Lechich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Lechich Matteo figlio di Domenico e della fu Caterina Lechich, nato a Neresine il 24 gennaio 1890 e abitante a Neresine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lechi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Carmela Gercovich di Gaudenzio e fu Domenica Socolich, nata a Neresine il 16 luglio 1892.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 febbraio 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(2498)

N. 301 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni con-

tenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Lechich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Lechich Giovanni, figlio di Giovanni e della fu Caterina Soccolich, nato a Neresine il 16 dicembre 1873 e abitante a Neresine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lechi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Costanza Marinzulich fu Antonio e di Antonia Camalich, nata a Neresine il 22 aprile 1887, e alla figlia Maria, nata a New-Jork il 26 novembre 1908.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 febbraio 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(2493)

N. 290 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome del « Lechich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Lechich Costante, figlio del fu Giovanni e della fu Antonia Sattalich, nato a Neresine il 2 maggio 1878 e abitante a Neresine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lechi.

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Giacomina Bracco fu Domenico e fu Nicolina Eorovich, nata a Neresine nel 1878, ed ai figli nati a Neresine: Rosaria, il 19 maggio 1905; Costante, il 2 dicembre 1906; Iginio, il 25 agosto 1908; Giovanna, il 30 gennaio 1913; Leone, il 22 marzo 1921.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2500)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che in data 31 luglio 1933-XI S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ha presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 29 giugno 1933 n. 825, concernente proroga dei pieni poteri al commissario straordinario dei Reale Automobile Club d'Italia.

(5370).

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 2 agosto 1933-XI un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 29 giugno 1933-XI, n. 830, concernente la garanzia dello Stato italiano per il servizio degli interessi e dell'ammortamento della quota del nuovo prestito internazionale all'Austria, previsto dal Protocollo del 15 luglio 1932, che sarà emessa in Italia.

(5371).

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 2 agosto 1933-XI, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 27 giugno 1933-XI, n. 931, relativo all'approvazione dello scambio di note effettuato a Bucarest, fra l'Italia e la Romania, il 25 febbraio 1933, col quale viene prorogato al 30 giugno 1933 il termine valido per la denuncia del Trattato di commercio italo-romeno del 25 febbraio 1930.

(5372).

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 2 agosto 1933-XI, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 1° giugno 1933, n. 798, concernente l'introduzione nel Regno, in esenzione doganale, di 5000 quintali al massimo, contingentati, di frumenti di Rodi.

(5373).

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 2 agosto 1933-XI, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 29 giugno 1933-XI, n. 890, relativo all'approvazione dello scambio di note 12 maggio-16 giugno 1933 fra l'Italia e la Jugoslavia per la proroga del termine della denuncia del Trattato di commercio e di navigazione italo-jugoslavo del 14 luglio 1924 e dell'Accordo addizionale del 25 aprile 1932, al Trattato stesso.

(5374).

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 169.

Media dei cambi e delle rendite

del 3 agosto 1933 - Anno XI

Stati Uniti America (Dollaro)	13.78
Inghilterra (Sterlina)	63.12
Francia (Franco)	74.45
Svizzera (Franco)	368 —
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.05
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.666
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	13.75
Cecoslovacchia (Corona)	56.75
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.83
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.563
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.18
Olanda (Fiorino)	7.71
Polonia (Zloty)	210 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	160 —
Svezia (Corona)	3.28
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	78.375
Id. 3,50 % (1902)	77.125
Id. 3 % lordo	54.825
Consolidato 5 %	86.575
Buoni novennali. Scadenza 1934	100.975
Id. id. id. 1940	102.825
Id. id. id. 1941	102.80
Obbligazioni Venezie 3,50 %	86.525

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di titoli del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 17.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2748 — Data: 6 marzo 1933 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di Finanza di Napoli — Intestazione: Melchionna Nicolangelo fu Giuseppe per cauzione quale ufficiale giudiziario. — Titoli del debito pubblico: al portatore 1 — Rendita: L. 35, consolidato 3,50 %, decorrenza 1° gennaio 1933.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 29 luglio 1933 - Anno XI

p. Il direttore generale: POTENZA.

(5352)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Avviso di rettifica.

Nel R. decreto 22 giugno 1933 riguardante la nomina dei membri del Consiglio nazionale delle Corporazioni pel triennio 21 aprile 1933-20 aprile 1936, inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 luglio 1933, n. 166, a pag. 3239 ove è stato stampato erroneamente «Augusto Marchiandi» deve leggersi «Ernesto Marchiandi» come risulta dal decreto originale.

(5375).

DIREZIONE GENERALE CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Diffida per smarrimento di mandato di pagamento

Si rende noto che è stato dichiarato lo smarrimento del mandato n. 21377/5545-371 di L. 282,10 emesso il 30 settembre 1929 dalla Cassa depositi e prestiti a favore del comune di Albettone (Vicenza) e pagabile presso la Sezione di Regia tesoreria provinciale di Vicenza. Chiunque l'avesse rinvenuto o lo rinvenisse dovrà farlo pervenire a questa Direzione generale.

In caso diverso, trascorso un mese dalla pubblicazione dell'avviso di smarrimento nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Vicenza, sarà rilasciato il duplicato del mandato anzidetto ai sensi degli articoli 470 e 471 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

(5376).

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorsi a posti disponibili nei ruoli del personale subalterno degli Uffici finanziari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 21 marzo 1930, n. 219, col quale vennero stabiliti i nuovi ruoli dei personali finanziari;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;

Viste le note di autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 16 aprile 1933, n. 8398/1-3-1, del 3 aprile 1933, numero 8450/1-3-1 e del 3 giugno 1933, n. 8398/1-3-1;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per titoli:

1° a 30 posti di commesso in prova nell'Amministrazione delle dogane ed imposte indirette;

2° a 24 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza;

3° a 13 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici di finanza;

4° a 11 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione delle imposte dirette;

5° a 5 posti di operaio in prova nel ruolo del personale subalterno dei Laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette.

Art. 2.

L'aspirante dovrà, non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, presentare domanda al Ministero (Ufficio centrale del personale) od alle Intendenze di finanza.

L'aspirante che sia in servizio straordinario ed abbia titolo a partecipare ai concorsi farà pervenire al Ministero, nel termine suddetto, la domanda, a mezzo del capo dell'Ufficio il quale avrà cura di unirvi apposito rapporto informativo sulla condotta, capacità, diligenza ed idoneità dell'aspirante, formulando il giudizio complessivo colle qualifiche di « ottimo », « distinto », « buono », « mediocre », « cattivo ».

La domanda redatta su carta da bollo da L. 5 dovrà essere firmata dall'aspirante e contenere oltre la specificazione del concorso cui egli intende partecipare, la indicazione del proprio domicilio e recapito, la dichiarazione di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza nonchè l'elencazione dei documenti e dei titoli presentati.

Gli uffici autorizzati a ricevere le domande avranno cura, dopo averle protocollate ed averne accertata la regolarità, ai sensi del presente bando, di trasmetterle in pieghi raccomandati sollecitamente al Ministero (Ufficio centrale del personale), inviando allo stesso ufficio, nel giorno di scadenza del termine di presentazione delle domande, l'elenco dei candidati.

Art. 3.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 7, dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto alla data del presente decreto l'età di 18 anni.

Il limite massimo di età è di 34 anni, ed è elevato per coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 a 39 anni, e per gli aspiranti mutilati e invalidi di guerra o per la causa nazionale, e per gli ex combattenti decorati al valore militare a 43 anni.

La condizione del limite di età non è richiesta per gli aspiranti che alla data del presente decreto prestino, quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio d'impiego civile da almeno due anni.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa sul limite massimo di età una proroga di durata pari al tempo per cui essi anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito;

2° certificato su carta da bollo da L. 3 del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 10;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 3, dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

5° certificato medico, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 3 da un medico provinciale o militare od anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti od imperfezioni che possano menomarne l'abilità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato, da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

6° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle benemerenze di guerra, nonchè la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi eventualmente in zona di operazione.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 3, del podestà del Comune di domicilio e della loro abituale residenza;

7° diploma originale o copia della licenza dalle scuole elementari;

8° stato di famiglia, su carta da bollo da L. 3, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati, con o senza prole, o dai vedovi con prole;

9° certificato comprovante l'iscrizione del candidato, a seconda della età, al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento, nonchè la data dell'iscrizione, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 3 dal segretario federale provinciale competente.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I concorrenti che si trovino sotto le armi, sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2, 4 e 5 del precedente articolo, quando vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 3, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 5.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente allegati alla domanda. Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, ad eccezione dei documenti e titoli uniti a corredo di domande presentate al Ministero delle finanze (Ufficio centrale del personale) che siano regolari e validi in conformità del presente bando, nè si terrà conto delle domande che saranno presentate alle Intendenze o al Ministero (Ufficio centrale del personale) dopo il termine di cui all'art. 2 e di quelle insufficientemente documentate o corredate di documenti non regolari.

Il Ministro potrà, inoltre, negare l'ammissione al concorso con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione per il personale subalterno formerà, in base agli elenchi degli aspiranti ammessi ai concorsi che saranno comunicati dall'Ufficio centrale del personale dopo l'esame e l'istruzione delle singole domande, quattro distinte graduatorie degli idonei ai posti messi a concorso e specificati ai numeri 1 a 4 dell'art. 1 del presente decreto.

Le graduatorie saranno formate secondo l'ordine di merito da stabilirsi con coefficienti che verranno previamente determinati dal Consiglio di amministrazione, e coll'osservanza dei criteri di preferenza richiamati dall'art. 211 del R. decreto 23 marzo 1933, n. 185.

Art. 7.

I posti di operaio in prova messi a concorso saranno conferiti, su proposta del direttore dei Laboratori chimici delle dogane, agli aspiranti che oltre a possedere gli altri requisiti prescritti dimostreranno con prova pratica di esame da sostenersi nel luogo e nel giorno che sarà loro precisato, di possedere la necessaria attitudine all'impiego.

Art. 8.

I vincitori dei concorsi dovranno sostenere un periodo di esperimento non inferiore a sei mesi, ed otterranno la nomina al posto di ruolo se riconosciuti meritevoli dal Consiglio di amministrazione.

Sono esentati dal periodo di esperimento i vincitori dei concorsi che si trovano nelle condizioni di cui al terzo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Durante il periodo di esperimento ai vincitori dei concorsi sarà corrisposto l'assegno mensile lordo di L. 300 ovvero di L. 150 se destinati a prestare servizio nel luogo della loro ordinaria residenza.

Saranno corrisposte inoltre, in quanto sussistano le prescritte condizioni, l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari a termini della legge 27 giugno 1929, n. 1047, e del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Detti assegni sono soggetti alla riduzione del 12 % ai sensi del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 8 luglio 1933 - Anno XI.

p. *Il Ministro*: PUPPINI.

(5379).

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.